



Milano, le modalità di prova delle comunicazioni da parte della banca nelle operazioni e nei servizi bancari

di Spataro

26 Maggio 2010 Milano, Palazzo Mezzanotte

del 2010-01-22 su Civile.it, oggi e' il 25.04.2024

Convegno

LE MODALITÀ€ DI PROVA DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA BANCA NELLE OPERAZIONI E NEI SERVIZI BANCARI

- â– La prova da parte della banca di avere correttamente comunicato le variazioni delle condizioni contrattuali
- â– Le forme alternative di prova nel contenzioso con la clientela
- â– L'utilizzo del sito internet e del supporto durevole quale forma di comunicazione e prova non opponibile
- â– L'uso della posta elettronica quale forma di comunicazione non contestabile: documento informatico e firma digitale
- â– Le prove dirette e le prove presuntive: limiti ed utilizzabilità da parte della banca
- â– Le clausole da inserire in contratto a protezione degli interessi della banca

Avv. Maurizio Tidona, Studio Legale Tidona e Associati

GLI OBBLIGHI PER LA BANCA DI CONSERVAZIONE E PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI ED AI SERVIZI BANCARI

- â– Privacy e diritto di accesso alla documentazione bancaria
- â– Obblighi di conservazione e la recente giurisprudenza sugli oneri a carico della banca
- â– Prescrizione del diritto del cliente e richiesta della documentazione bancaria
- â– Il contenzioso tra la banca e la curatela in ordine alla consegna della documentazione bancaria del fallito
- â– Rimedi proponibili per la limitazione di responsabilità della banca per la inesatta conservazione e produzione

Avv. Prof. Daniele Maffei, Studio Legale De Nova
Professore Associato di Diritto Privato, Università di Brescia

REQUISITI E PROVA DEL 'GIUSTIFICATO MOTIVO' LEGITTIMANTE LA MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELLA BANCA

- â– La possibilità per la banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un 'giustificato motivo'
- â– Presupposti, requisiti e casistica del 'giustificato motivo' che consenta la variazione sfavorevole

â– La comunicazione espressa al cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole

â– La necessità della specifica approvazione per iscritto del cliente di cui all'art. 1341 c.c.

â– Le conseguenze ed i rischi per la banca della dichiarazione di inefficacia delle modifiche sfavorevoli per il cliente in assenza del 'giustificato motivo'

â– La prescrizione del diritto del cliente alla contestazione delle modifiche non supportate da 'giustificato motivo'

Avv. Luca Zitiello, Studio Legale Zitiello e Associati

LE ORDINANZE ANTICIPATORIE DI CONDANNA E LA PROVA: ARTT. 186 BIS, TER E QUATER C.P.C.

â– Profili strutturali e sostanziali delle ordinanze ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c.

â– I termini per la concessione delle ordinanze e le vicende anomale del processo (sospensione e interruzione)

â– L'ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate: significato e peculiarità della 'non contestazione'

â– L'ordinanza d'ingiunzione: i presupposti per la sua operatività e per la sua efficacia esecutiva

â– L'ordinanza d'ingiunzione e l'art. 50 nel Testo Unico Bancario

â– Il ricorso alle ordinanze anticipatorie nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel caso di cumulo di domande

Avv. Prof. Achille Saletti, Studio Legale Saletti

Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile, Università di Milano

<http://www.tidonacomunicazione.com> - Tidonacomunicazione.com

Hai letto: *Milano, le modalità di prova delle comunicazioni da parte della banca nelle operazioni e nei servizi bancari*

Approfondimenti: [Banche](#) > [Convegno](#) > [Maggio2010](#) > [Eventi](#) > [-y-](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)